



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PISA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                       |                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DINISI</u>   | <u>NICOLA ANTONIO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BRAGONI</u>  | <u>DANIELE</u>        | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>RAPALINI</u> | <u>CLAUDIO</u>        | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> | .....           | .....                 | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....           | .....                 | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....           | .....                 | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....           | .....                 | .....             |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 318/2015  
depositato il 15/06/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150001716692 CONTR.UNIFICATO 2015  
contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE PISA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

**proposto dal ricorrente:**

CASTAF SRL  
LEG. LE RAPPRESENTANTI NORCI GIUSEPPE  
VIA CHIESA VECCHIA 11 56030 TERRICCIOLA PI

**difeso da:**

COLOMBINI AVV.NICOLA  
AZZENA AVV.ALBERTO  
VIA A.VACCA' BERLINGHIERI N.20 56100 PISA PI

**terzi chiamati in causa:**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA  
LEG.RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE  
VIA RICASOLI N.40 50100 FIRENZE FI

**difeso da:**

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE  
VIA DEGLI ARAZZIERI N. 4 50129 FIRENZE FI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 318/2015

UDIENZA DEL

23/06/2016 ore 09:30

N° 279/1/16

PRONUNCIATA IL:  
23/06/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL:  
06/07/2016

Il Segretario



Il Segretario di Sezione  
*[Signature]*

La Castaf srl, sin persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento specificata in epigrafe notificata da Equitalia centro spa e riportante la iscrizione a ruolo formata dal TAR Toscana per la somma complessiva di € 18.899,13 a titolo di contributo unificato/2014.

La pretesa trae origine in ragione dei motivi aggiunti presentati dalla Castaf srl nell'ambito del processo pendente avanti il TAR Toscana sez. I n. 138/'14 RG avente ad oggetto la materia di appalti pubblici; infatti, premesso che la Castaf srl impugnava la determinazione n. 183 del 18/12/2013 del dir. del Comune di Pontedera dell'appalto di lavori di "riqualificazione di area produttiva in loc. Gello in Comune di Pontedera" per cui corrispondeva il c.u. dovuto in ragione di € 6mil, all'esito della concessa sospensiva criticava la successiva determinazione n. 31/'14 del medesimo Comune confermativa dell'aggiudicazione definitiva, di qui la ritenuta debenza del c.u. di importo pari a quello originario che la segreteria del TAR richiedeva mediante invito al pagamento notificato presso il domicilio eletto dalla ricorrente, presso la Segreteria del TAR; in difetto di pagamento seguiva la emissione del ruolo con relativi accessori.

Assumeva la ricorrente la illegittimità della cartella e del ruolo per: 1) nullità della notifica dell'invito al pagamento in quanto non effettuato presso la casella di pec indicata in ricorso; 2) non debenza del C.U. unificato a seguito della presentazione dei motivi aggiunti, non sussistendo il considerevole ampliamento della materia del contendere come enunciato da Corte di giustizia UE n. 61/'15.

Si costituiva in giudizio il TAR Toscana che ai motivi controdeduceva: 1) correttezza della notifica dell'invito al pagamento presso il domicilio eletto ex art. 248 dpr n. 115/'02; 2) debenza dell'ulteriore c.u. a seguito della presentazione dei motivi aggiunti, posto che con questi il ricorrente aveva impugnato un atto nuovo rispetto a quello impugnato originariamente, risolvendosi ciò in una domanda nuova con nuovo presupposto impositivo a mente dell'art. 13, 6° commabis dpr n. 115/'02.

La Commissione osserva:

in punto di notificazione dell'invito al pagamento di c.u. l'art. 248 dpr cit. secondo comma recita: *"Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio"*; dunque, la norma prevede espressamente che la notifica debba essere fatta al domicilio eletto facoltizzando l'ufficio richiedente a procedere tramite pec ma pur sempre presso il domicilio eletto, conseguendone che l'utilizzo della posta elettronica era nella fattispecie possibile ove il domicilio fosse stato indicato, ad esempio, presso un avvocato che avesse indicato la propria pec, ma diversamente, nella fattispecie, la Castaf ha eletto domicilio presso la segreteria del Tar, di qui la infondatezza del motivo di impugnativa.

Circa il merito della questione, appare, invece, fondato il secondo motivo di doglianza; infatti la Corte di Giustizia UE (sez. V, 6/10/2015 n. 61) chiamata a pronunciarsi circa la compatibilità della normativa statale ai principi comunitari circa la debenza del CU per il caso di motivi aggiunti che introducono domande nuove così argomenta:

*"72 La percezione di tributi giudiziari multipli e cumulativi nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale amministrativo non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l'articolo 1 della direttiva 89/665, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di effettività.*

*73 Una tale percezione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade l'introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento.*

*74 Tali obiettivi possono giustificare un'applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente.*



75 Se la situazione non è in tali termini, l'obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione della presentazione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, in contrasto con l'accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività.

76 Quando una persona propone diversi ricorsi giurisdizionali o presenta diversi motivi aggiunti nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale, la sola circostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l'identità di oggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi.

77 Nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.",

così poi ribadendo nel dispositivo:

**"L'articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi"**.

Ciò posto, dall'esame degli atti del processo amministrativo allegati in atti non pare che possa affermarsi sussistere nella fattispecie il considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, non solo in quanto la determinazione successiva della stazione appaltante è confermativa di quella già impugnata, ma soprattutto in quanto i motivi aggiunti sviluppano doglianze in relazione al mancato adeguarsi della stazione appaltante alle indicazioni di cui alla ordinanza di sospensiva pronunciata dal TAR, il 5/2/2014, nell'ambito del medesimo processo; infatti, con il ricorso principale la Castaf criticava l'aggiudicazione dell'appalto in quanto l'offerta dell'aggiudicatario in punto di impianto fotovoltaico da devolvere alla P.A. era generica per poterla compiutamente valutare all'esito dei criteri richiesti, quindi, l'ordinanza di sospensiva disponeva che la stazione appellante valutasse la sostenibilità economica dell'offerta e, in ultimo, all'esito del provvedimento di conferma, la Castaf presentava motivi aggiunti per evidenziare che detta valutazione non vi era stata. Dunque, la domanda proposta con i motivi aggiunti di conseguente annullamento del provvedimento confermativo dell'aggiudicazione definitiva, rispetto a quella originaria che ha importato la pronuncia di sospensiva, non è nuova o, quanto meno, non importa un ampliamento dell'oggetto della controversia che già non fosse compreso nei motivi che a livello cautelare avevano trovato accoglimento.

La assoluta novità della questione importa la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Pisa il 23 giugno 2016.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

